



COMUNE DI CASTELDELFINO

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Dao Bernardo, 2 – CAP 12020 – Tel 0175.95126

Codice Fiscale e Partita IVA: 00524040045

www.comune.casteldelfino.cn.it

Email: info@comune.casteldelfino.cn.it – PEC: casteldelfino@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA PER REGOLAMENTAZIONE PASCOLO E SENTIERI SUL TERRITORIO DI CASTELDELFINO

Prot. 0001726
ORDINANZA N. 3

Casteldelfino, 30.05.2022

IL SINDACO

Considerato che:

- è imminente la stagione pascoliva 2022 e che, sulla base dell'esperienza acquisita nelle stagioni decorse, si verifica che la posa di paletti e fili di recinzione sui terreni pascolivi per delimitare il pascolo non sono messe a distanza regolamentare dai sentieri di accesso impedendo la libera e sicura circolazione di pedoni;
- spesso i cani che accompagnano le bestie al pascolo, non provvisti di obbligatoria museruola, rappresentano una minaccia costante per la pubblica incolumità;

Ravvisata la necessità di intervenire per regolamentare la gestione dei pascoli e dei sentieri da parte degli allevatori interessati;

Visto la Statuto vigente del Comune di Casteldelfino;

Visto l'art. Art. 7-bis. del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 sulle Sanzioni amministrative da applicare;

ORDINA

- 1) Le recinzioni mobili utilizzate per delimitare i pascoli devono essere poste al di fuori di strade e sentieri a una distanza non inferiore a 1,5 m dal ciglio, in modo da non creare ostacolo al pubblico utilizzo delle strutture viabili e consentire la pulizia su entrambi i lati e non possono attraversare strade e sentieri ufficiali (rilevabili dalle mappe disponibili in Comune).
- 2) Le recinzioni elettrificate devono essere appositamente segnalate tramite specifici cartelli.
- 3) Durante gli spostamenti è vietato far pascolare e tener fermi gli animali lungo le strade e/o sentieri, essendo consentito solo il transito.
- 4) Le recinzioni mobili (paletti e fili) devono essere rimosse al termine della stagione pascoliva.
- 5) Il carico/scarico non può essere fatto nei giorni festivi e prefestivi. Per ogni transito del bestiame su vie, piazze o zone di carico/scarico è fatto obbligo al proprietario di provvedere alla pulizia delle deiezioni degli animali.

- 6) I capi equini potranno uscire dai recinti unicamente quando montati o accompagnati.
- 7) E' altresì vietato lasciare il bestiame privo di sorveglianza nei casi in cui questo pascoli o stazioni in prossimità o lungo strade carrozzabili, abitazioni, o comunque luoghi presso i quali possa creare pericolo, su sentieri di collegamento alle frazioni ed eventuali sentieri ufficiali.
- 8) I cani utilizzati per le attività di pastorizia, in particolare i cani da guardia al bestiame come i pastori maremmani devono portare la museruola e se sprovvisti devono operare all'interno di adeguata recinzione che ne impedisca l'uscita dai terreni utilizzati al pascolo e/o sotto la vigilanza continua da parte del proprietario o di un suo collaboratore.
- 9) Il pascolo su terreni di proprietà privata è consentito su tutte le superfici che non siano oggetto di divieto o diffida da parte del proprietario.

Manda a dar notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio online e altri luoghi pubblici del Capoluogo e delle borgate.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla locale Caserma di Carabinieri per quanto di competenza.

IL SINDACO
(AMORISCO DR. DOMENICO)
Documento firmato digitalmente